

**UNIONE TERRE DI CASTELLI
PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026**

GRUPPO CONSILIARE: GRUPPO MISTO

EMENDAMENTO N.: 1

OGGETTO:

INTERVENTI A FAVORE DELLA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA'

DESCRIZIONE:

**NUOVI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE CAUSE CHE
INDUCONO LA DONNA A CHIEDERE L'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA**

VARIAZIONE DI ENTRATA e DI SPESA:

Descrizione Entrata	Codice (Titolo/Tipologia/ Categoria)	Importo Variazione proposta +/-
Descrizione Spesa	Codice (Missione/Programma/ Titolo)	Importo Variazione proposta +/-
NUOVI INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE CAUSE CHE INDUCONO LA DONNA A CHIEDERE L'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA	MIS. 12 PROG. 7	+ 50000,00
ALTRI INTERVENTI SERVIZI SOCIALI	MIS. 5 PROGR. 2	-50.000,00
	TOTALE A PAREGGIO	ZERO

(NB: il saldo delle variazioni deve essere sempre pari a zero)

Vignola, li 26.02.2024

FIRMA

Consigliere Lorenzo Fiorentini



Vignola 26.02.2024

/Doc_14_260224_a_Emendamento2_BilancioPrevisione_24-26

Al Presidente dell' Unione Terre di Castelli

Al Segretario generale Dell'Unione terre di Castelli

Ai Consiglieri Dell'Unione terre di Castelli

Al dott. Stefano Chini

Oggetto:

In sostituzione del precedente emendamento prot. 8306 del 23.02.2024

Emendamento al bilancio di previsione 2024/2026 posto in approvazione nella prossima seduta del Consiglio dell'Unione Terre di Castelli

Premesso:

il testo della legge 22 maggio 1978, n. 194

"NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA' E SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA"

Articolo 1

Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e **tutela la vita umana dal suo inizio.**

L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, **non è mezzo per il controllo delle nascite.**

Lo Stato, le regioni e **gli enti locali**, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, **nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.**

Articolo 2

I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza:

- a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;
- b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;
- c) attuando direttamente o **proponendo allo ente locale competente** o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, **quando la gravidanza o la**

maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);

- d) **contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.**

I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita.

La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.

Presenta:

Allegato alla presente emendamento al BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026
avente ad oggetto "INTERVENTI A FAVORE DELLA TUTELA SOCIALE DELLA
MATERNITA' "

Fiorentini Lorenzo

